

# IL DIRITTO

ENCICLOPEDIA GIURIDICA DEL SOLE 24 ORE

DE 852

Uno strumento multidisciplinare indispensabile per il professionista, l'imprenditore, lo studioso.  
Un'opera prestigiosa e facile da consultare.  
L'enciclopedia giuridica del Sole 24 ORE permette a chiunque ne abbia necessità di essere preparato e aggiornato su tutte le aree del diritto ad opera delle grandi firme del settore, dalla contrattualistica al diritto di famiglia, dal diritto internazionale e comunitario alla procedura penale, dal diritto societario al diritto amministrativo.

13

REA  
RITA

IL DIRITTO  
ENCICLOPEDIA GIURIDICA DEL SOLE 24 ORE



# IL DIRITTO

ENCICLOPEDIA GIURIDICA

DEL SOLE 24 ORE

CORRIERE DELLA SERA

IL SOLE 24 ORE

REA  
RITA

**IL DIRITTO  
ENCICLOPEDIA GIURIDICA  
DEL SOLE 24 ORE**

© Il Sole 24 ORE S.p.A. - Pirola

Direttore Unità:

Paolo Poggi

A cura di

Il Sole 24 ORE S.p.A. - Unità d'Affari Diritto

Responsabile:

Marco Tomasetta

Volume 13: REA - RITA

Coordinamento editoriale:

Mario Alberto Catarozzo

Cura editoriale e impaginazione:

E-ducation.it S.p.A. Firenze

Hanno collaborato: Mo-net, Studio Redazionale

Centrolimmagine & C., Studio Redazionale

Associato Maddali & Bruni

Progetto grafico:

Marco Pennisi & C.

Il Diritto

Enciclopedia Giuridica

del Sole 24 ORE

Piccola Biblioteca del Sole 24 ORE

Direttore Responsabile:

Ferruccio de Bortoli

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Registrazione Tribunale di Milano n. 332 del  
19/05/2003

Sett. N. 2/2008 - Anno VI

Corriere della Sera

RCS Quotidiani S.p.A.

Direttore Responsabile:

Paolo Mieli

Via Solferino, 28 - 20121 Milano

Sede legale: Via A. Rizzoli, 2 - Milano

Reg. Trib. Milano n. 139, 29 giugno 1948

Tutti i diritti di copyright sono riservati.

Ogni violazione sarà perseguita a termini  
di legge.

Il presente volume deve essere venduto  
esclusivamente in abbinamento al  
quotidiano Il Sole 24 ORE o al quotidiano  
Corriere della Sera.

Richiesta arretrati: i numeri mancanti  
possono essere richiesti direttamente  
al proprio edicolante di fiducia al prezzo  
di copertina.

Finito di stampare nel mese di  
dicembre 2007

Stampa presso:  
Nuovo Istituto Italiano d'Arti Grafiche S.p.A.  
Via Zanica, 92 - 24126 Bergamo

**DIREZIONE E COORDINAMENTO SCIENTIFICO**

Prof. Avv. **Salvatore Patti**

**COORDINATORI**

Prof. Avv. Niccolò Abriani

(*diritto commerciale*)

Prof. Avv. Michele Bertani

(*diritto commerciale*)

Prof. Avv. Mauro Bove

(*diritto processuale civile*)

Prof. Avv. Remo Caponi

(*diritto processuale civile*)

Prof. Avv. Angelo Castagnola

(*diritto fallimentare*)

Prof. Avv. Marcello Clarich

(*diritto amministrativo*)

Prof. Avv. Lorenzo d'Avack

(*filosofia del diritto*)

Avv. Maurizio de Tilla

(*diritto immobiliare*)

Prof. Avv. Fausto Giunta

(*diritto penale*)

Prof. Fulco Lancaster

(*dir. comp., dir. int. e dir. U.E.*)

Prof. Avv. Raffaello Lupi

(*diritto tributario*)

Prof. Avv. Francesco Macario

(*diritto civile*)

Prof. Avv. Stelio Mangiameli

(*diritto costituzionale*)

Prof. Avv. Cesare Mirabelli

(*diritto ecclesiastico*)

Prof.ssa Avv. Emanuela Navarretta

(*diritto civile*)

Prof. Avv. Pietro Sirena

(*diritto civile*)

Prof. Giorgio Spangher

(*procedura penale*)

Prof. Avv. Luigi Carlo Ubertazzi

(*diritto commerciale*)

Prof. Avv. Antonio Vallebona

(*diritto del lavoro*)

Prof. Ruggero Vigo

(*diritto commerciale*)

**COMITATO DI REDAZIONE**

Avv. Carlo Bonzano

Prof.ssa Avv. Lucia Bozzi

Dott.ssa Cristina Caricato

Dott. Avv. Settimio Carmignani Caridi

Dott.ssa Carlotta Conti

Dott. Simone Covino

Dott. Emiliano Covino

Dott. Riccardo Cremonini

Prof.ssa Avv. Annamaria Dentamaro

Avv. Giuliano Fonderico

Avv. Gabriele Franza

Dott.ssa Tiziana Lobello

Prof. Dario Micheletti

Avv. Niccolò Nisivocchia

Prof. Stefano Pagliantini

Prof. Avv. Francesco Petrillo

Prof.ssa Avv. Dianora Poletti

Avv. Pietro Pozzaglia

Dott. Leonardo Quagliotti

Dott. Gilberto Rapisarda

Dott.ssa Enrica Rigo

Dott.ssa Gabriella Saputelli

Dott.ssa Margherita Scalamogna

Dott. Guido Scarlata

Dott.ssa Francesca Serra

Dott.ssa Francesca Tizi

Dott. Gianluca Varraso

Dott.ssa Astrid Zei

dagli altri esemplari della medesima serie (art. 117, comma 3).

#### IV. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

La responsabilità per i danni conseguenti a difetti di fabbricazione è pacificamente ritenuta integrare un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

Quanto alle altre ipotesi di difettosità del prodotto, la responsabilità del produttore è dalla prevalente interpretazione<sup>1</sup> qualificata del pari come oggettiva, in quanto fondata sul mero nesso di causalità tra evento dannoso e difetto del prodotto. Si sottolinea al riguardo che essa non è peraltro assoluta, dipendendo pur sempre dall'esistenza del difetto, quale requisito delimitante sia l'ambito di relativa applicazione che il nesso di causalità<sup>2</sup>.

L'art. 118 c.c. prevede espressamente che la responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o for-

<sup>1</sup> V., con particolare riferimento all'importatore del prodotto difettoso, Cass. 14 giugno 2005, n. 12750, cit.; in *Foro it.*, 2006, cc. 2435 ss.

<sup>2</sup> V. Cass. 15 marzo 2007, n. 6007.

nitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che le ha utilizzate.

Si obietta in dottrina che la richiesta prova dell'imprevedibilità del difetto, in relazione allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche del momento, depone invero per una valutazione in termini di diligenza professionale, assumente anche in ordine alla configurabilità del difetto d'informazione.

#### V. ONERE DELLA PROVA

Il danneggiato, che può essere chiunque abbia subito un danno in conseguenza dell'uso – anche non autorizzato (dal proprietario) – del prodotto difettoso ovvero per essersi anche solo casualmente trovato esposto ai suoi effetti, è in ossequio alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tenuto a dare la prova della pretesa fatta valere, che secondo la prevalente interpretazione si sostanzia nella prova del nesso causale tra il danno e l'utilizzazione o la detenzione del prodotto e il difetto del prodotto, che non può considerarsi automaticamente discendere dal mero verificarsi dell'evento<sup>3</sup>.

#### VI. RISARCIMENTO DEI DANNI

Se più sono i danneggianti<sup>4</sup>, tutti sono solidalmente tenuti al risarcimento (art. 121 c.c.)<sup>5</sup>. Risulta a tale stregua supera-

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Sono nulle le clausole di preventiva limitazione della responsabilità nei confronti del danneggiato (art. 12 c.c.).

<sup>5</sup> In ordine all'estensione della responsabilità del fabbricante anche all'importatore ai sensi dell'art. 2055 c.c., v. Cass. 10 ottobre

lo il principio di cd. canalizzazione della responsabilità nei confronti di un unico produttore.

In caso di concorso di colpa del danneggiato (anche se incapace) trova applicazione la regola posta dall'art. 1227 c.c. – oggetto di espresso richiamo da parte dell'art. 122 del "Codice del consumo" –, secondo cui il risarcimento è diminuito in proporzione della gravità della colpa e dell'entità delle conseguenze che da tale concorso sono derivate.

Il danneggiato ha diritto, nel termine prescrizione breve di tre anni (art. 125 c.c.) e di quello decennale di decadenza (art. 126 c.c.), al risarcimento del danno – patrimoniale e non patrimoniale<sup>1</sup> – sofferto in conseguenza della lesione alla propria integrità fisica cagionato dalla difettosità del prodotto, nonché dei danni a beni diversi da quello difettoso, salvo che abbia volontariamente utilizzato il bene, pur conoscendone il difetto e la conseguente pericolosità (art. 10, comma 2.).

LUIGI A. SCARANO

#### BIBLIOGRAFIA

G. ALPA-M. BESSONE, *La responsabilità del produttore*, Milano, 1999; C.M. BIANCA, *Diritto civile, vol. V - La Responsabilità*, Milano, 1994; U. CARNEVALI, «Responsabilità del produttore», in *Enc. dir.*, Aggiornamento, II, Milano, 1998, pp. 936 ss.; C.G. De CRISTOFARO, «Il "Codice del consumo"», in *N. leggi civ. comm.*, 2006, pp. 747 ss.; M. FRANZONI, «L'illecito», *Trattato*

1997, n. 9866, in *Dir. econom. assic.*, 1999, pp. 238 ss.

<sup>1</sup> C. Cass., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572, in *Foro it.*, 2006, I, cc. 2334 ss.; in *Corr. giur.*, 2006, pp. 791 ss.; in *Resp. civ.*, 2006, pp. 1041 ss. e pp. 1477 ss.; in *N. giur. civ. comm.*, 2006, I, pp. 1132 ss.; Cass. 12 giugno, n. 12543, in *Resp. civ.*, 2006, pp. 1439 ss.; in *Corr. giur.*, 2006, pp. 1382 ss.; in *Danno e resp.*, 2006, pp. 843 ss.; Cass. 9 novembre 2006, n. 23918.

*della responsabilità civile*, Milano, 2004; P.G. MONATERI, «Illecito e responsabilità civile», in *Tratt. dir. priv.*, [diretto da] M. Bessone, vol. X, t. 2, Torino, 2002, pp. 225 ss.; S. PATT (a cura di), *Il danno da prodotti in Italia-Austria-Repubblica federale di Germania-Svizzera*, Padova, 1990.

#### RESPONSABILITÀ DEL SOCIO CHE HA DECISO O AUTORIZZATO L'OPERAZIONE

v. AMMINISTRATORE DI FATTO

#### RESPONSABILITÀ DELLA HOLDING

v. GRUPPI DI SOCIETÀ

### RESPONSABILITÀ DELLO STATO

I. IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO MEMBRO – II. IL SOGGETTO RESPONSABILE – III. LE CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO MEMBRO – 1. L'ESISTENZA DI UN DIRITTO – 2. LA VIOLAZIONE GRAVE E MANIFESTA – 3. IL NESSO DI CASUALITÀ – IV. IL DANNO RISARCIBILE – V. LA RILEVANZA DEI GIUDICI NAZIONALI E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

#### I. IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ DELLO STATO MEMBRO

L'ordinamento comunitario impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto CE. Tale obbligo è conseguenza della natura dell'ordinamento comunitario. Il Tr. CE, infatti, ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato negli ordinamenti giuridici degli Stati membri e che si impone ai loro giudici. I soggetti di tale ordinamento non sono soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini. Inoltre, il diritto comunitario, nello stesso modo in cui impone obblighi ai singoli, è

altresì volto a creare diritti che entrano a far parte del patrimonio giuridico di questi ultimi<sup>1</sup>. Da ciò consegue che, quando un diritto riconosciuto a un privato dall'ordinamento CE è violato e da ciò consegue un pregiudizio economico, il soggetto che ha posto in essere la violazione (che sia uno Stato membro, un organo della CE o un privato) è obbligato al risarcimento dei danni. L'obbligo di risarcimento dello Stato membro s'inserisce, quindi, all'interno del più ampio obbligo di risarcimento dei danni conseguenti dalla violazione dei diritti soggettivi riconosciuti dall'ordinamento comunitario. Per tale motivo, i presupposti per il sorgere della responsabilità dello Stato per danni cagionati ai singoli in conseguenza della violazione del diritto comunitario non debbono essere diversi, in mancanza di specifica giustificazione, da quelli che disciplinano la responsabilità della Comunità in circostanze analoghe. Infatti, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura nazionale o comunitaria, dell'organo che ha cagionato il danno<sup>2</sup>.

Secondo una giurisprudenza costante, il principio di responsabilità dello Stato membro è inerente al sistema del Trattato<sup>3</sup>. Tale principio ha quindi valore di riferimento per qualsiasi ipotesi di violazione del diritto comunitario commesso dallo Stato membro<sup>4</sup>. Riguardo al relativo fondamento giuridico, la Corte ha fatto ri-

ferimento all'art. 10 Tr. CE<sup>5</sup> e al principio di piena efficacia delle norme comunitarie e di effettiva tutela dei diritti da esse garantiti<sup>6</sup>.

## II. IL SOGGETTO RESPONSABILE

Il soggetto responsabile per la violazione del diritto comunitario è sempre lo Stato membro nella sua unità, senza che rilevi se il danno sia imputabile al potere legislativo, giudiziario o esecutivo<sup>7</sup>. Il principio dell'unità dello Stato non viene meno in presenza di ordinamenti federali. In tali ordinamenti lo Stato membro svolge comunque la funzione di accertare «che i singoli ottengano il risarcimento del danno loro causato dall'inosservanza del diritto comunitario, a prescindere dalla pubblica autorità che ha commesso tale violazione e a prescindere da quella cui, in linea di principio, incombe, ai sensi della legge dello Stato membro interessato, l'onere di tale risarcimento»<sup>8</sup>. Uno Stato membro non può, pertanto, far valere la ripartizione delle competenze delle responsabilità tra gli enti locali esistenti nel proprio ordinamento giuridico interno per sottrarsi alla propria responsabilità<sup>9</sup>.

Il risarcimento da parte di un'entità che non sia necessariamente lo Stato membro è ipotizzabile nel caso di «Stati membri, a struttura federale o meno, nei quali talune funzioni legislative e amministrative sono assunte, in maniera decentrata, da enti locali dotati di una certa autonomia

o da qualsiasi altro ente di diritto pubblico giuridicamente diverso dallo Stato»<sup>1</sup>. In tali Stati membri, il risarcimento dei danni arrecati ai singoli da provvedimenti d'ordine interno adottati in violazione del diritto comunitario da un ente di diritto pubblico può quindi essere garantito dall'ente stesso. Tale responsabilità, però, si aggiunge e non si sostituisce a quella dello Stato membro<sup>2</sup>.

## III. LE CONDIZIONI PER LA RESPONSABILITÀ DELLO STATO MEMBRO

Il diritto al risarcimento è riconosciuto in quanto siano soddisfatte tre condizioni; vale a dire che «la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di una violazione grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi»<sup>3</sup>. Oltre a tali tre requisiti è ovviamente necessaria la presenza di un danno concreto e non meramente ipotetico.

Le tre condizioni sono necessarie e sufficienti al fine di attribuire ai singoli il diritto al risarcimento<sup>4</sup>. Esse, infatti, soddisfano la piena efficacia delle norme comunitarie e l'effettiva tutela dei diritti da esse garantiti<sup>5</sup>. Inoltre garantiscono la coincidenza con le condizioni, *ex art. 288 Tr. CE*, relative al risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte della Comunità di diritti attribuiti ai singoli<sup>6</sup>. Le condizioni sono disciplinate esclusiva-

mente a livello comunitario, e quindi sono comuni a tutti gli Stati membri, al fine di garantire l'uniformità di applicazione del diritto comunitario<sup>7</sup>. Per tale motivo le condizioni previste dalle normative nazionali, le quali precisino i criteri relativi alla natura o al grado di una violazione al fine di riconoscere il risarcimento del danno, non possono prevedere condizioni (quali, ad es., la presenza della colpa o del dolo) ulteriori a quelle disciplinate dalla giurisprudenza CE (cioè l'elemento della grave e manifesta violazione del diritto CE). Con riferimento a tale aspetto, e alla disciplina italiana che limita la responsabilità civile dei magistrati a comportamenti posti con «dolo o colpa grave» anche per violazione del diritto comunitario, la Corte di giustizia si è pronunciata recentemente nella sentenza «Traghetti del Mediterraneo»<sup>8</sup>.

Le tre condizioni *supra* elencate si applicano a prescindere dal provvedimento comunitario violato dall'inadempimento dello Stato membro (che può essere tanto una norma del Tr. CE, di regolamenti, di direttive) e dall'organo dello Stato membro che abbia materialmente posto in essere tale violazione.

## I. L'ESISTENZA DI UN DIRITTO

Con riferimento al primo requisito, una norma attribuisce un diritto soggettivo comunitario in due ipotesi:

a) Quando la norma violata abbia «effetto diretto», cioè il cui testo sia chiaro, determinato e non condizionato<sup>9</sup>.

<sup>1</sup> C. giust. CE, 20 settembre 2001, C-453/1999, in *Racc. giur. C. giust.*, 2001, I, p. 6297, § 19.

<sup>2</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., in *Racc. giur. C. giust.*, 1996, I, p. 1029, § 42.

<sup>3</sup> C. giust. CE, 19 novembre 1991, C-6/1990 e C-9/1990, in *Racc. giur. C. giust.*, 1991, I, p. 5357, § 35.

<sup>4</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 32.

<sup>5</sup> *Ivi*, § 39.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> *Ivi*, § 34.

<sup>8</sup> C. giust. CE, 28 giugno 2001, C-118/2000, in *Racc. giur. C. giust.*, 2001, I, p. 5063, § 35.

<sup>9</sup> C. giust. CE, 1 giugno 1999, C-302/1997, in *Racc. giur. C. giust.*, 1999, I, p. 3099, § 62.

<sup>1</sup> C. giust. CE, 4 luglio 2000, C-424/1997, in *Racc. giur. C. giust.*, 2000, I, p. 5123, § 31.

<sup>2</sup> *Ivi*, § 34.

<sup>3</sup> C. giust. CE, 30 settembre 2003, C-224/2001, cit., § 51.

<sup>4</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 66.

<sup>5</sup> C. giust. CE, 30 settembre 2003, C-224/2001, cit., § 52.

<sup>6</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 53.

<sup>7</sup> *Ivi*, § 33.

<sup>8</sup> C. giust. CE, 13 giugno 2006, C-173/2003, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, I, p. 5177; v. anche C. giust. CE 4 luglio 2000, C-424/1997, cit., § 33.

<sup>9</sup> C. giust. CE, 5 febbraio 1963, C-26/1962, in *Racc. giur. C. giust.*, 1963, p. 3.

b) Quando la norma, non avendo "effetto diretto", sia comunque preordinata a conferire diritti<sup>1</sup>. A tal fine è necessario valutare se:

- i destinatari dei diritti siano sufficientemente individuati;
- il risultato della disciplina comporti l'attribuzione di diritti;
- il contenuto dei diritti possa essere determinato con precisione sufficiente tramite il testo della normativa<sup>2</sup>. A tal fine, è irrilevante il tipo di atto che attribuisca il diritto soggettivo (ad es. una direttiva di armonizzazione)<sup>3</sup>.

## 2. LA VIOLAZIONE GRAVE E MANIFESTA

Con riferimento alla seconda condizione, la responsabilità dello Stato membro sorge tanto nel caso in cui «i danni per i quali è richiesto il risarcimento derivino da un'inazione dello Stato membro, ad es. per la mancata trasposizione di una direttiva comunitaria, quanto nel caso in cui derivino dall'adozione di un atto (legislativo o amministrativo) che violi il diritto comunitario e che sia stato adottato dallo Stato membro stesso o da un ente di diritto pubblico giuridicamente indipendente dello Stato»<sup>4</sup>. La giurisprudenza ha individuato una serie di elementi in presenza dei quali il comportamento della Stato è qualificato come "grave e manifesto"; ad es., quando:

a) uno Stato membro, dopo che la Corte abbia accertato l'illegittimità di uno specifico comportamento, continui a porlo in essere<sup>5</sup>;

b) il comportamento dello Stato è contrario a una costante giurisprudenza comunitaria<sup>6</sup>;

c) una direttiva non sia stata trasposta dallo Stato membro entro il termine a tal fine stabilito, tanto se la mancata trasposizione sia totale o sia limitata a una singola norma<sup>7</sup>;

d) la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione grave e manifesta<sup>8</sup> quando lo Stato membro, al momento in cui ha commesso la trasgressione, ad es. l'errata trasposizione di una direttiva, disponga «solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente»<sup>9</sup>. L'esistenza e l'ampiezza di tale margine di discrezionalità sono stabiliti rispetto al diritto comunitario e non rispetto al diritto nazionale. Comunque, per stabilire se la violazione del diritto comunitario costituisca una violazione grave e manifesta, il Giudice nazionale deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato. Fra tali elementi rilevano:

- il grado di chiarezza e di precisione della norma violata;
- il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato;
- la scusabilità o l'inescusabilità di un eventuale errore di diritto;
- la circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione comunitaria

abbiano potuto concorrere - all'adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto comunitario<sup>1</sup>;

e) nella specifica ipotesi in cui sia stato un Giudice nazionale di ultima istanza ad aver violato il diritto comunitario, il comportamento è grave e manifesto solo «nel caso eccezionale» in cui esso abbia «violato in maniera manifesta il diritto vigente»<sup>2</sup>; ad es. quando la decisione del Giudice sia stata emanata ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte<sup>3</sup>.

L'esistenza di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario da parte dello Stato membro non richiede una preventiva sentenza alla Corte di giustizia che accerti tale inadempimento<sup>4</sup>.

## 3. IL NESSO DI CASUALITÀ

La terza condizione perché sorga il risarcimento dello Stato membro consiste nell'esistenza di un nesso di causalità tra danno e violazione dell'obbligo imposto dal diritto comunitario allo Stato membro<sup>5</sup>.

## IV. IL DANNO RISARCIBILE

L'entità del risarcimento a cui lo Stato è obbligato deve essere adeguata al danno subito, così da garantire una tutela effettiva dei diritti<sup>6</sup>; esso ricomprende tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante<sup>7</sup>, quanto gli interessi maturati<sup>8</sup>. Inoltre,

il risarcimento non deve essere limitato ai soli danni subiti successivamente a una eventuale pronuncia della Corte di giustizia che accerti l'inadempimento dello Stato membro<sup>9</sup>.

Nella determinazione del danno risarcibile, il soggetto pregiudicato deve comunque provare che abbia utilizzato una ragionevole diligenza «per evitare il danno o limitarne l'entità e, in particolare, che [...] abbia tempestivamente esperito tutti i rimedi giuridici a sua disposizione»<sup>10</sup>.

Con riferimento alle direttive attuate tardivamente, le conseguenze pregiudizievoli della violazione del diritto comunitario possono essere eliminate dallo Stato membro tramite l'applicazione retroattiva delle misure di attuazione delle direttive ai soggetti danneggiati. Ciò è sottoposto a due condizioni:

a) che la direttiva sia stata regolarmente recepita<sup>11</sup>;

b) che i beneficiari non dimostrino l'esistenza di danni ulteriori eventualmente subiti per non aver potuto fruire, a suo tempo, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva; danni che devono essere anch'essi risarciti<sup>12</sup>.

Infine, ai sensi di una recente giurisprudenza, sembrerebbe che la violazione del diritto CE da parte degli Stati membri possa determinare l'obbligo di un mero indennizzo, e non di un pieno risarcimento, nel caso in cui così sia espressamente disciplinato dalla rilevante normativa CE<sup>13</sup>.

<sup>1</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 22.

<sup>2</sup> C. giust. CE, 8 ottobre 1996, C-178/1994 e a., in *Racc. giur. C. giust.*, 1996, I, p. 4845, §§ 44-46.

<sup>3</sup> C. giust. CE, 8 ottobre 1996, C-178/1994 e a., cit., § 38.

<sup>4</sup> C. giust. CE, 4 luglio 2000, C-424/1997, cit., § 37.

<sup>5</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 57.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> C. giust. CE, 24 settembre 1998, C-819/1996, in *Racc. giur. C. giust.*, 1998, I, p. 5255, § 28.

<sup>8</sup> C. giust. CE, 4 luglio 2000, C-424/1997, cit., § 38.

<sup>9</sup> C. giust. CE, 26 marzo 1996, C-392/1993, in *Racc. giur. C. giust.*, 1996, I, p. 1631, § 40.

<sup>1</sup> C. giust. CE, 4 luglio 2000, C-424/1997, cit., 40-43.

<sup>2</sup> C. giust. CE, 30 settembre 2003, C-224/2001, cit., § 53.

<sup>3</sup> C. giust. CE, 13 giugno 2006, C-173/2003, cit., § 42.

<sup>4</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 93.

<sup>5</sup> C. giust. CE, 13 luglio 2006, C-295 e C-298/2004, in *Racc. giur. C. giust.*, 2006, I, p. 6619, § 64.

<sup>6</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 82.

<sup>7</sup> *Ivi*, § 87.

<sup>8</sup> C. giust. CE, 13 luglio 2006, C-295 e C-298/2004, cit., § 97.

<sup>9</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 94.

<sup>10</sup> *Ivi*, §§ 84-84.

<sup>11</sup> C. giust. CE, 10 luglio 1997, C-373/1995, in *Racc. giur. C. giust.*, 1997, I, p. 4061, § 39.

<sup>12</sup> C. giust. CE, 10 luglio 1997, C-373/1995, cit., § 42.

<sup>13</sup> C. giust. CE, 12 ottobre 2004, C-222/2002, in *Racc. giur. C. giust.*, 2004, I, p. 9425, § 31.

## V. LA RILEVANZA DEI GIUDICI NAZIONALI E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Nel contesto del risarcimento dei danni, è «compito dei Giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme del diritto comunitario, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli»<sup>1</sup>. In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascun Stato membro designare i Giudici competenti e stabilire le modalità procedurali per i ricorsi finalizzati a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli<sup>2</sup>. Inoltre, l'applicazione delle tre condizioni *supra* richiamate deve essere operata, in linea di principio, dai Giudici nazionali in conformità con gli orientamenti forniti dalla Corte per procedere a tale applicazione<sup>3</sup>. Quindi, per la verifica di tali condizioni non è indispensabile che la Corte accerti con sentenza l'inadempimento dello Stato membro<sup>4</sup>.

Sotto altro profilo, sebbene il principio della responsabilità degli Stati membri trovi il suo fondamento nel diritto comunitario, è nell'ambito delle norme di diritto nazionale relative alla responsabilità che lo Stato è tenuto a riparare le conseguenze del danno provocato<sup>5</sup>; esse, però, «non possono essere meno favorevoli di quelle che riguardano reclami analoghi di natura interna» (principio di uguaglianza) e «non possono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente

difficile ottenere il risarcimento» (principio di efficacia). Sotto quest'aspetto è stata dichiarata illegittima una normativa nazionale la quale escludeva il risarcimento del «luogo cessante» subito dai singoli, in quanto tale limitazione avrebbe reso «di fatto impossibile il risarcimento del danno»<sup>6</sup>.

Comunque, non è escluso che la responsabilità dello Stato possa essere accertata a condizioni meno restrittive sulla base del diritto nazionale<sup>7</sup>.

In assenza di una specifica disciplina a livello comunitario, anche i termini di prescrizione del diritto di risarcimento (così come l'eventuale termine entro cui presentare l'azione), sono disciplinati dal diritto nazionale, sempre nel limite del principio di uguaglianza e di effettività<sup>8</sup>. In Italia i termini di prescrizione del diritto di risarcimento, così come di interruzione della prescrizione, sono quindi disciplinati dal Codice civile.

LORENZO FEDERICO PACE

### BIBLIOGRAFIA

R. CARANTA, «Responsabilità extracontrattuale (dir.com.)», in *Dizionario di Diritto Pubblico*, (a cura di) S. Cassese, vol. V, 2006, pp. 5137 ss.; M. CLARICH, «Responsabilità», in *Trattato di diritto amministrativo comunitario*, (a cura di) M.P. Chiti-G. Greco, Parte generale, Milano, 1997, pp. 633 ss.; E. SCONDI, «La responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario», in *Danno e responsabilità*, 2005, pp. 5 ss.; U. VILLANI, «Il risarcimento dei danni da inosservanza di obblighi comunitari da parte degli Stati», in *Iust.*, 2003, pp. 241 ss.

<sup>1</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 19.

<sup>2</sup> C. giust. CE, 13 luglio 2006, C-285 e C-288/2004, cit., § 71.

<sup>3</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., §§ 55-58.

<sup>4</sup> *Ibid.*, § 33.

<sup>5</sup> C. giust. CE, 22 aprile 1997, C-66/1995, in *Racc. giur. C. giust.*, 1997, I, p. 2163, § 33.

<sup>6</sup> C. giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/1993 e a., cit., § 87.

<sup>7</sup> C. giust. CE, 30 settembre 2003, C-224/2001, cit., § 57.

<sup>8</sup> C. giust. CE, 10 luglio 1997, C-261/1995, in *Racc. giur. C. giust.*, 1997, I, p. 4025, § 28.

## RESPONSABILITÀ DI GOVERNO

v. GOVERNO

v. PARLAMENTO

v. STATO (*Dir. cost.*)

## RESPONSABILITÀ ILLIMITATA DEL SOCIO

v. SOCIETÀ UNIPERSONALE

## RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE

I. NOZIONE E DELIMITAZIONE DELLA MATERIA – II. LA CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI – III. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL FATTO ILLECITO INTERNAZIONALE: L'ELEMENTO SOGGETTIVO – IV. L'ELEMENTO OGGETTIVO – V. RILEVANZA NON COSTITUTIVA DI DANNO E COLPA. INCIDENZA DELLA COLPA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DI UNO STATO ALL'ILLECITO ALTRUI – VI. CAUSE ESCLUDENTI L'ILLECITÀ – VII. IL CONTENUTO DELLA RESPONSABILITÀ: CESSAZIONE DELL'ILLECITO, RIPARAZIONE, GARANZIE DI NON RIPETIZIONE – VIII. IL RICORSO A CONTROMISURE – IX. LA RESPONSABILITÀ PER GRAVI VIOLAZIONI DI OBBLIGHI POSTI DA NORME IMPERATIVE

### I. NOZIONE E DELIMITAZIONE DELLA MATERIA

Per responsabilità internazionale s'intende l'insieme delle conseguenze giuridiche originate da un fatto illecito internazionale. L'ambito della responsabilità internazionale comprende le questioni relative alla nozione di fatto illecito internazionale, al contenuto e alle forme della responsabilità, nonché ai mezzi di attuazione della responsabilità.

Le regole della responsabilità internazionale si sono formate e si applicano essenzialmente con riferimento ai rapporti tra Stati. Nondimeno, in considerazione del fatto che alla vita di relazione inter-

nazionale partecipano, su un piano di parità con gli Stati, anche enti non statali – quali, in primo luogo, le organizzazioni internazionali – è ben possibile che si dia una responsabilità internazionale anche di tali enti, nei confronti sia di Stati, sia di altri enti non statali.

Dal momento che la nozione di responsabilità internazionale si riferisce alla commissione e alle conseguenze giuridiche di un fatto illecito, non rientra nell'ambito delle norme che se ne occupano la questione della cd. «responsabilità da fatti leciti» (*international liability*, nella terminologia anglosassone). Con questa espressione si fa in genere riferimento a una serie di obblighi incombenti sugli Stati che pongano in essere attività altamente pericolose o inquinanti, ma non vietate dal diritto internazionale (produzione di energia nucleare, trasporto di rifiuti pericolosi, esplorazione dello spazio, ecc.), obblighi concernenti la prevenzione e la riparazione dei danni suscettibili di essere causati nello svolgimento di tali attività.

### II. LA CODIFICAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI STATI

Quello della responsabilità degli Stati è un tema centrale per le relazioni e la vita dell'ambiente sociale che il diritto internazionale tenta di disciplinare. L'intelaiatura normativa comune della responsabilità internazionale è data da una serie di regole non scritte di diritto internazionale generale: norme di cui sono destinatari tutti gli Stati e che hanno per lo più natura consuetudinaria o di principi generali di diritto. Alla codificazione di questa intelaiatura si è lungamente dedicata la Commissione di diritto internazionale della Nazioni Unite (Cdi). Tale organo «tecnico», incaricato di predisporre studi e progetti di articoli da sottoporre all'As-